

STATUTO SOCIETARIO A.S.D. N.B.H.A. SICILIA

°=°=°=°

TITOLO I

Denominazione

Art. 1

E' costituita l'associazione dilettantistica denominata "**N.B.H.A. SICILIA Associazione sportiva dilettantistica**", più brevemente "N.B.H.A. SICILIA A.S.D." con sede legale e operativa in Patti (ME), Contrada Case Nuove Malluzzo n. 2

Art. 2

L'Associazione si fregia di uno stemma ed i suoi colori sociali (da stabilire dal consiglio direttivo) ed è retta dal seguente statuto

TITOLO II

Durata - Scopo – attività –

Art. 3

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potrà essere distribuito anche in modo indiretto o differito, avanzo di gestione nonché fondi, riserve o capitali, salvo che questo sia imposto dalla legge.

Art. 4

Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, si pone come finalità lo sviluppo, la propaganda dell'attività sportiva equestre, ed a tal fine, può:

- a) Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- b) indire manifestazioni e gare;
- c) costituire squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni;
- d) istituire corsi interni di formazione e di addestramento;
- e) realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport equestre;
- f) svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport equestre;

- g) promuovere iniziative, quali ad esempio dibattiti, conferenze, campagne di informazione, in relazione alle problematiche sportive ed in particolare a quelle dell'area sociale in cui opera;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo, libero dei soci;
- i) allestire punti di ristoro eventualmente collegati ai propri impianti in occasione di manifestazioni sportive e ricreative aperte ai soci;
- j) esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- k) intrattenere rapporti con Istituti di Credito.

L'Associazione opererà a livello regionale per lo sviluppo del Barrel Racing e del Pole Bending.

TITOLO III

Affiliazione - funzionamento

Art. 5

L'associazione procederà alla propria aggregazione presso l'Associazione di Appartenenza. Con l'aggregazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie del NBHA ITALIA e dell'Associazione di appartenenza e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della NBHA ITALIA e dell'Associazione di appartenenza stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico, economico e disciplinare attinente all'attività sportiva.

Come associazione regionale si aderisce a ASD NBHA Italia, la quale permette utilizzo del nome e logo e si accettano in maniera primaria lo statuto, i regolamenti, normative e delibere del Consiglio Direttivo Nazionale. Lo stesso Consiglio Direttivo richiederà verifiche contabili, tecniche e amministrative, nel caso di violazioni NBHA Italia ha l'autorità di deliberare provvedimenti fino a un commissariamento straordinario, o convocare elezioni anticipate. Per ottenere il

migliore controllo gestionale è obbligo avvalersi dei professionisti scelti dal Consiglio Direttivo.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate e/o aggregate.

Art . 6

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività e delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto); nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

TITOLO IV

Soci

Art. 7

Qualifiche

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Effettivi,
- b) Juniores,
- c) Onorari.

Non possono essere ammessi Soci temporanei.

Sono Soci Effettivi i cittadini italiani e stranieri che avendone fatto domanda siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

Tutti i Soci usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature ippiche e sportive.

Sono Soci Juniores i cittadini italiani e stranieri di età non superiore agli anni diciotto che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del regolamento e che,

avendone fatta domanda sottoscritta anche dall'esercente la potestà che assume ogni obbligo relativo, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

I Soci Juniores usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature ippiche e sportive.

Art. 9

Domanda di ammissione

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art. 10

Doveri e diritti dei Soci

Gli obblighi ed i diritti dei Soci, di qualsiasi categoria sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.

Il socio di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l'adozione delle eventuali sanzioni.

Ciascun Socio può recedere dall'Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto.

La qualifica di Socio si perde:

- a) Per dimissioni;
- b) Per morosità nel pagamento della quota annuale, fermo restando l'addebito del versamento e l'eventuale azione legale per il recupero della quota non versata;
- c) Per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo e solamente dopo approvazione del Consiglio Direttivo NBHA Italia. Tale delibera è insindacabile ed inappellabile.

La cancellazione per dimissione si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo, entro la fine dell'anno solare. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'associato è cancellato quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa entro il 31/07 di ogni anno, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza, la cancellazione e l'esclusione vengono proposte dal Consiglio Direttivo a NBHA Italia, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; o in ricorso al Consiglio Direttivo NBHA Italia, che possono sospendere la delibera.

Art. 11

Elettorato

I soci fondatori e tutti i soci effettivi godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nell'assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo o passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisto dal socio dopo l'accettazione della domanda di ammissione ed al relativo pagamento della quota di ingresso.

I soci Juniores sono essere rappresentati all'Assemblee dal genitore o tutore legale, che hanno pienamente diritto di voto ma non sono eleggibili.

Art. 12

Quota associativa

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo NBHA Italia.

La quota e gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

TITOLO V

Patrimonio

ART. 13

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea Ordinaria, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

TITOLO IV

Organi

Art. 14

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea generale dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente dell'associazione;
il Vice Presidente;
il Segretario;
Il Tesoriere.

Art. 15

Assemblea

L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

Art. 16

Compiti dell'Assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti in via ordinaria:

- a) Approvare annualmente il bilancio dell'anno precedente entro Maggio e il rendiconto economico e finanziario;
- b) delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti

attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;

- c) nomina per elezione, a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni, il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo
- d) determina la quota associativa regionale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

All'assemblea spettano i seguenti compiti in via straordinaria:

- a) per deliberare le modifiche statutarie;
- b) per deliberare lo scioglimento dell'associazione;
- c) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 17

Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione o tramite pagine

ufficiali e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale.

Per gli Juniores avranno diritto di voto il genitore o il tutore legale.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione, sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.

L'Associazione non potrà apportare modifiche di sorta al proprio Statuto prima che NBHA Italia abbia espresso la sua esplicita approvazione in merito alla proposta di variazione sottoposta.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione, inoltre va inoltrato alla segreteria nazionale NBHA Italia.

Art. 18

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell'associazione che lo presiede; il Vice Presidente, dai Consiglieri eletti dall'assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili, le votazioni dovranno seguire l'anno olimpico.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione, e inoltrato alla segreteria NBHA Italia.

Art. 19

Compiti del Consiglio direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea,

- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria per deliberare qualora lo reputerà necessario o venga chiesto dai soci;
- d) proporre all'assemblea ordinaria la quota sociale regionale annuale per soci effettivi e Juniores;
- e) attuare le deliberazioni dell'assemblea e dirigere l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- g) Inoltrare a NBHA Italia eventuali proposte di provvedimenti di cancellazione, esclusione e radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari,
- h) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci;
- i) deliberare in materia di contratti con fornitori di beni e di servizi e con ogni ente pubblico o privato;
- j) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta gestione amministrativa dell'Associazione.

Il consiglio direttivo deve essere composto da un massimo di 3 persone fino a un massimo di 5, la sua durata è di quattro anni seguendo il quadriennio olimpico. La lista dei candidati deve essere comunicata al Consiglio Direttivo NBHA ITALIA, la quale provvederà alla verifica dei requisiti statutari.

Art. 20

Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati aventi diritto di voto, dura in carica 4 (quattro) anni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e ha la firma sociale. Egli potrà quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi nonché in tutti quei rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati. Cura altresì l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

La carica di Presidente può essere assunta dalla stessa persona per un massimo di due mandati consecutivi, per potersi candidare serve un'anzianità come socio NBHA di almeno tre anni e aver compiuto almeno 22 anni.

Art. 21

Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati aventi diritto di voto, dura in carica 4 (quattro) anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative. per potersi candidare serve un'anzianità come socio NBHA di almeno due anni e aver raggiunto la maggiore età.

Art. 22

Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato.

Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

Art. 23

Tesoriere Il Tesoriere è nominato dal Consiglio, tra i consiglieri eletti e dura in carica 4 (quattro) anni. Egli è responsabile, congiuntamente al Presidente, di tutti gli atti economici effettuati dall' Associazione e ne firma la documentazione.

Art. 24

Consigliere

Il Consigliere è eletto dall'assemblea tra gli associati aventi diritto di voto, per potersi candidare serve un'anzianità come socio NBHA di almeno un anno e aver raggiunto la maggiore età.

Art. 25

La carica di Segretario e di Tesoriere, su delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo, può essere attribuita ad un unico componente il Consiglio stesso.

Art. 26

Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- a) per dimissioni;
- b) per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari.

In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.21 comma 2.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo, salvo le dimissioni del 50% più uno dei dirigenti, in quel caso si dovrà procedere a nuove elezioni o commissariamento straordinario da parte di NBHA Italia.

Art. 27

Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate a NBHA ITALIA unitamente a copia del verbale.

TITOLO V

Rendicontazione, anno sociale

Art. 28

Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare, e trasmesso alla segreteria NBHA Italia.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

Art. 29

Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Per il primo esercizio l'anno finanziario inizierà dalla data di costituzione e terminerà il 31 Dicembre dello stesso anno.

Coloro che non provvedano al pagamento della quota sociale entro il 31/07 di ogni anno vengono considerati dimissionari e perdono l'anzianità di iscrizione.

TITOLO VI

Controversie

Art. 31

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dall'Associazione di appartenenza.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell'Associazione, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale regionale di appartenenza.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà luogo presso la sede Legale o Operativa dell'associazione Regionale e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione di Appartenenza

Il giudizio del Collegio sarà inappellabile e non impugnabile.

TITOLO VII

Modificazioni dello Statuto

Art. 32

Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni del presente statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in assemblea.

L'Associazione non potrà apportare modifiche di sorta al proprio Statuto prima che NBHA ITALIA abbia espresso la sua esplicita approvazione in merito alla proposta di variazione sottoposta.

Lo statuto dovrà essere modificato, in Assemblea Straordinaria, ogni qual volta che NBHA Italia comunicherà adeguamenti statutari federativi/associativi.

TITOLO VIII

Scioglimento

Art. 33

Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione va comunicato preventivamente a NBHA Italia che ne valuta tutte le motivazioni. E' Validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori per dare attuazione alla delibera di scioglimento.

Esperita la liquidazione dei beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire le finalità di utilità generali, ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione o lo sviluppo dell'attività sportiva ai sensi dell'art. 90 comma 18, n. 6 della Legge no. 289/2002.

TITOLO IX

Norme di rinvio

Art. 34

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti di NBHA ITALIA e dell'Associazione di appartenenza e in subordine le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, nonché le norme di legge fiscale vigente.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Letto ed approvato nell'Assemblea il 19/06/2020

Il Presidente

Sciammetta Antonino Tindaro

Il Segretario verbalizzante

Aucello Vincenzo